

**Schema di Convenzione per regolare i rapporti derivanti dallo svolgimento
del servizio Idrico nelle zone situate nel comune di Tarquinia - loc. S.
Agostino**

Il giorno ____ del mese di _____ dell'anno 201__ si sono incontrati:

- **Acea ATO2 SpA** - Gruppo ACEA SpA (di seguito anche Parte o Gestore dell'ATO2) nella persona dell'ing. Giorgio Martino, Responsabile dell'Unità Pianificazione Ingegneria e Lavori di Acea ATO2 SpA;
- **il Comune di Civitavecchia** (di seguito anche Parte o il Comune) nella persona di _____ nato a _____ il _____.19__ in qualità di _____ autorizzato alla firma con deliberazione di Giunta Comunale n. ____ del _____.____ (All. ____);
- **Talete SpA** nella persona di _____ nato a _____ il _____.19__ in qualità di _____ autorizzato alla firma con _____ n. ____ del _____.____ (All. ____);
- Il Responsabile della **S.T.O. dell'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale 2** (di seguito anche Parte o A.ATO 2 o Autorità ATO 2) nella persona dell'Ing. Alessandro Piotti;
e
- Il Responsabile della **S.T.O. dell'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale 1** (di seguito anche Parte o A.ATO 1 o Autorità ATO 1) nella persona dell'Ing. Giancarlo Daniele.

Premesso che:

- in applicazione della L. 5 gennaio 1994, n. 36 (di seguito anche "legge Galli") la Regione Lazio ha emanato la L.R. 22 gennaio 1996, n. 6 recante disposizioni per l'individuazione degli Ambiti Territoriali Ottimali (ATO) e l'organizzazione del Servizio Idrico Integrato (S.I.I.);
- il 24.05.2002, con deliberazione n. 01/02, la Conferenza dei Sindaci dell'Ambito Territoriale Ottimale n. 2 - Lazio Centrale - Roma ha approvato la Convenzione di Gestione del Servizio Idrico Integrato (S.I.I.) unitamente agli allegati;
- il Comune di Civitavecchia, con deliberazione del Commissario Straordinario con poteri di Consiglio Comunale del n. 75 del 13.07.2005, ha approvato la Convenzione di Gestione del Servizio Idrico Integrato ed i relativi allegati;
- il Comune di Civitavecchia è proprietario di una rete idrica che alimenta il Comune di Tarquinia in Località S. Agostino come certificato con nota prot. 23800 del 15.03.2018 a firma del Dirigente del Comune di Civitavecchia;
- è in corso l'acquisizione da parte di Acea ATO2 SpA del S.I.I. di Civitavecchia;
- che le Segreterie Tecniche Operative dei due A.T.O. (ATO1 e ATO2) hanno convenuto di

disciplinare l'interferenza d'ambito generata dalla gestione della rete in argomento con la presente convenzione;

- il comma 1 dell'art. 156 del D.Lgs.152 del 3 aprile 2006 prevede che: "La tariffa è riscossa dal gestore del servizio idrico integrato. Qualora il servizio idrico sia gestito separatamente, per effetto di particolari convenzioni e concessioni, la relativa tariffa è riscossa dal gestore del servizio di acquedotto, il quale provvede al successivo riparto tra i diversi gestori interessati entro trenta giorni dalla riscossione, in base a quanto stabilito dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico";
- il comma 2 del sopra citato art.156 del D.Lgs.152 del 3 aprile 2006 prevede che: "Con apposita convenzione, sottoposta al controllo dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico, sono definiti i rapporti tra i diversi gestori per il riparto delle spese di riscossione";
- Che la D.G.R. n. 56 del 6 febbraio 2018 pubblicata sul supplemento n. 2 del BUR n. 20 dell'8 marzo 2018 ha suddiviso il territorio laziale in ambiti territoriali diversi da quelli individuati nella L.R 6/1996 ed ha demandato ad un successivo atto l'approvazione dello schema della convenzione di cooperazione inerenti i rapporti tra gli enti locali dei nuovi ambiti territoriali ottimali;
- Che la D.G.R. 56/18 ha trasferito il Comune di Civitavecchia dall'ATO 2 Lazio Centrale Roma all'ATO 1 Lazio Nord Viterbo;
- Che la D.G.R. n. 152 del 2 marzo 2018 pubblicata sul supplemento n. 2 del BUR n. 20 dell'8 marzo 2018 ha stabilito che la conformazione degli ambiti territoriali individuati nella D.G.R. 56/2018 decorre dalla stipula delle nuove convenzioni di cooperazione tra i comuni;
- Che fino alla stipula delle nuove convenzioni di cooperazione tra i comuni l'assetto organizzativo dell'ente di governo dell'ATO 2 resta quello in vigore;
- Che al momento della entrata in operatività della D.G.R. 56/18 i servizi comunali di Civitavecchia saranno trasferiti al Gestore del S.I.I. dell'ATO 1 di Viterbo con le modalità previste dalla D.G.R. 152/18;

Tutto ciò premesso le Parti convengono quanto segue:

ARTICOLO 1

Premesse

Le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

ARTICOLO 2

Oggetto della Convenzione

Con la presente Convenzione le Parti intendono regolamentare, come di seguito dettagliato, gli aspetti commerciali connessi ai rapporti derivanti dalla gestione della distribuzione idrica da

parte di Acea ATO2 SpA in loc. S. Agostino -Comune di Tarquinia.

ARTICOLO 3

Impegni delle Parti

A far data dall'efficacia del trasferimento del SII del Comune di Civitavecchia, **Acea ATO2** provvederà:

1. Alla fatturazione del corrispettivo derivante dalla gestione del S.I.I. per i clienti del Comune di Civitavecchia allacciati alla rete di proprietà di Civitavecchia situata in comune di Tarquinia in località Sant'Agostino. Le tariffe di depurazione e di fognatura saranno quelle comunicate al Gestore per il tramite del Comune di Civitavecchia contestualmente al trasferimento del DB utenti serviti dal Comune;
2. All'incasso della tariffa del SII per i clienti di cui al punto precedente;
3. Alla comunicazione a mezzo PEC, da inoltrare a _____ entro _ (_____) giorni dall'incasso, il rendiconto delle somme fatturate ed incassate mediante comunicazione inoltrata alla PEC _____;
4. Al trasferimento della quota relativa alle tariffe di depurazione e di fognatura al _____ entro __ giorni dall'incasso delle relative somme (art. 156 del D.Lgs.152 del 3 aprile 2006).

Talete SpA:

5. Riconoscerà al Gestore un aggio di incasso pari a __ € per bolletta emessa e incassata a titolo di tariffa per i servizi di depurazione e di fognatura, da conguagliare con le somme riversate.

L'eventuale tolleranza di una delle Parti di comportamenti posti in essere dall'altra Parte in violazione delle disposizioni contenute nel presente Accordo non costituirà rinuncia ai diritti derivati dalle disposizioni violate, né al diritto di esigere l'esatto adempimento delle obbligazioni assunte nei loro esatti termini.

La circostanza che una delle Parti non faccia in un qualsiasi momento valere i diritti riconosciuti da una o più clausole della Convenzione o della normativa vigente non potrà essere intesa come rinuncia a tali diritti, né impedirà alla stessa di pretendere successivamente la puntuale e rigorosa osservanza degli stessi e degli altri che nel frattempo dovessero insorgere.

ARTICOLO 4

Pagamenti

Il pagamenti delle somme eventualmente spettanti al gestore dell'ATO1 e/o al Comune di

Tarquinia, al netto dell'aggio dovuto, sarà effettuato entro ___ sul c/c

IBAN _____ presso la Banca _____

Dell'avvenuto pagamento dovrà essere data comunicazione all'altra Parte a mezzo PEC ____.

ARTICOLO 5

Durata della Convenzione

La presente Convenzione decorre dall'efficacia del trasferimento del SII del Comune di Civitavecchia al Gestore dell'ATO2 e resterà in vigore per tutta la durata della gestione dell'A.T.O. 2 da parte di Acea ATO2 SpA.

Sarà poi considerare disdettato automaticamente in caso di variazioni nella definizione degli ATO e di modifiche nell'assetto del Servizio Idrico nazionale.

ARTICOLO 6

Riservatezza e tutela dei dati personali

Ciascuna Parte s'impegna a mantenere riservate le informazioni confidenziali relative all'altra Parte delle quali la stessa venga a conoscenza in virtù dell'operatività della presente Convenzione. Rimangono escluse dal presente obbligo di riservatezza solo le informazioni di ciascuna delle Parti che debbano essere rivelate per specifica disposizione di legge o in seguito ad un provvedimento imperativo emanato da qualsiasi Autorità a cui le Parti sono sottoposte. Ciascuna parte potrà utilizzare tali informazioni confidenziali per i soli scopi per cui tali informazioni le siano state fornite.

Tali informazioni confidenziali potranno essere trasmesse ai dipendenti e collaboratori solo se strettamente necessarie per l'esecuzione del presente Atto da parte degli stessi. Il presente impegno è valido e vincolante tra le Parti per tutto il periodo di validità della Convenzione e, successivamente, per un periodo di cinque anni.

Le Parti si impegnano alla scrupolosa osservanza degli obblighi previsti dal d. lgs. 196/03 e s.m.i. in tema di riservatezza dei dati personali e dichiarano reciprocamente che i dati personali relativi a ciascuna di esse verranno utilizzati allo scopo di eseguire il presente Negozio Giuridico.

ARTICOLO 7

Comunicazioni

Ogni comunicazione o notifica fra le Parti, relativa alla presente Convenzione, sarà eseguita per iscritto in lingua italiana e si intenderà validamente effettuata solo se inviata a mezzo PEC e indirizzata a:

- per Acea ATO2 S.p.A.

PEC

c.a.....

- per Talete S.p.A.

PEC:

c.a

- per il Comune di Tarquinia

PEC:

c.a

- per il Comune di Civitavecchia

PEC:

c.a



ARTICOLO 8

Acquiescenza e Miscellanea

L'eventuale tolleranza di una delle Parti di comportamenti posti in essere dall'altra Parte in violazione delle disposizioni contenute nel presente Accordo non costituirà rinuncia ai diritti derivati dalle disposizioni violate, né al diritto di esigere l'esatto adempimento delle obbligazioni assunte nei loro esatti termini.

La circostanza che una delle Parti non faccia in un qualsiasi momento valere i diritti riconosciuti da una o più clausole della Convenzione o della normativa vigente non potrà essere intesa come rinuncia a tali diritti, né impedirà alla stessa di pretendere successivamente la puntuale e rigorosa osservanza degli stessi e degli altri che nel frattempo dovessero insorgere.



ARTICOLO 9

Registrazione

Le spese di registrazione della presente Convenzione sono a carico dei contraenti in parti uguali.

Essendo le prestazioni di cui alla presente Convenzione soggette ad IVA, come per legge, le parti ne richiedono l'eventuale registrazione con applicazione dell'imposta di registro in misura fissa.

ARTICOLO 11

Foro Competente



La presente Convenzione è regolata dalla legge italiana, cui le Parti rinviando per quanto in essa non previsto. Il Foro competente sarà esclusivamente quello di Roma.

Roma,

per Acea AT02 SpA

.....

per il Comune Civitavecchia

.....

per la STO ATO 1

.....

per Talete S.p.A.

.....

per il Comune di Tarquinia

.....

per la STO ATO 2

.....